



COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __ luglio 2016.



COMUNE DI PATERNO CALABRO

PROVINCIA DI COSENZA

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali**
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali**
- Art. 3 Destinatari degli impianti**
- Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti**
- Art. 5 Uso straordinario e revoca**
- Art. 6 Uso dell'impianto**
- Art. 7 Pubblico**
- Art. 8 Divieto di sub-concessione**
- Art. 9 Rispetto degli impianti e delle attrezzature**
- Art. 10 Installazioni particolari**
- Art. 11 Tariffe d'uso**
- Art. 12 Esenzioni e riduzioni**
- Art. 13 Penalità**

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 14 Destinatari della convenzione**
- Art. 15 Criteri per l'affidamento in gestione**
- Art. 16 Gestione**
- Art. 17 Manutenzione ordinaria**
- Art. 18 Manutenzione straordinaria**
- Art. 19 Attrezzature e beni mobili**
- Art. 20 Revoca e diritto all'informazione**
- Art. 21 Manifestazioni al pubblico**
- Art. 22 Pubblicità**
- Art. 23 Norme transitorie e finali**

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 2

Definizione degli impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali di seguito elencati:

- **STRUTTURA POLIVALENTE SAN PIETRO;**
- **CAMPO SPORTIVO SAN MARCO.**

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

- 1) alle scuole di **Paterno Calabro** per attività didattiche;
- 2) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di **Paterno Calabro**;
- 3) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- 4) ai soggetti privati per l'utilizzo dell'impianto al solo scopo della pratica sportiva.

Articolo 4

Criteria per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2 verranno concessi in uso nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) **SOCIETÀ SPORTIVE GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI **PATERNO CALABRO** ;**
- b) **SOCIETÀ SPORTIVE, GRUPPI OD ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI;**
- c) **SOGGETTI PRIVATI.**

IN CASO DI PIÙ RICHIESTE, A PARITÀ DI CONDIZIONI SI SEGUIRANO LE SEGUENTI PRIORITÀ:

- a) **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA (1);**
- b) **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE (2);**
- c) **SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SALTUARIE, RICREATIVE, DEL TEMPO LIBERO ED AMATORIALE (3).**

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter amministrativo:

-i soggetti di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 3 dovranno fare richiesta entro il 31 luglio di ciascun anno, utilizzando un apposito modulo da predisporre a cura dell'amministrazione comunale, firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società;

- per i soggetti di cui all'articolo 3, punto 1, il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività entro il 20 settembre di ogni anno;

- l'amministrazione comunale, entro il 30 settembre, predispone il programma per l'uso degli impianti e, nel caso lo ritenga opportuno, può indire riunioni con i gruppi per coordinare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai diversi programmi;

- la concessione in uso ai soggetti privati di cui all'art. 3, punto 4 potrà avvenire:

- di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.

Note:

- (1) Nella tipologia dell'attività *agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo
- (2) Nella tipologia dell'attività *giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile
- (3) Nella tipologia di attività *saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 5

Uso straordinario, sospensione, modifica e revoca

L'amministrazione comunale e/o il suo concessionario hanno la facoltà di sospendere temporaneamente, o modificare, o revocare gli orari ed i turni di assegnazione con sette giorni di preavviso, in occasione di manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o dal suo concessionario, o quando ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico oppure, anche senza nessun preavviso, per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

Articolo 6

Uso dell'impianto

I richiedenti in uso sono obbligati a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le eventuali autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative alla propria attività.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso, anche parziale, dell'impianto a terzi, pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il singolo soggetto richiedente, o il legale rappresentante della società rispondono personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature ivi

installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione in uso è stata accordata.

E' vietato l'accesso al campo della palestra con scarpe comuni, o scarpe da calcio munite di tacchetti; l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione in uso degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o il suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o del suo concessionario, nonché alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro, nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti. Egualmente, essi non rispondono degli eventuali danni fisici e materiali che, comunque, possono derivare agli utenti o ad altre persone terze in occasione e durante lo svolgimento delle attività sportive. Le predette eventuali responsabilità saranno, pertanto, interamente ed esclusivamente addebitabili a coloro cui l'impianto è concesso in uso.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale lamentela o reclamo direttamente al comune o al suo concessionario che, nella massima riservatezza, provvederanno in merito alle segnalazioni ricevute.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, etc..., ovvero danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune mediante apposito modulo da predisporre a cura dell'amministrazione comunale.

Articolo 7

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi durante lo svolgimento di attività è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 8

Divieto di sub-concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i casi in cui tale forma sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'amministrazione comunale o dal suo concessionario.

Articolo 9

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, avendo cura in particolare di:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del

comune ed eventualmente del suo concessionario;

- mantenere l'impianto ed i suoi accessori nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare le eventuali responsabilità. Devono inoltre segnalare ogni impedimento o inconveniente, di qualsiasi natura, che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo utilizzatore della struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o dal suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 10

Installazioni particolari

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive, espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale, che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, saranno i richiedenti stessi, a propria cura e spese, a dover provvedere alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature a tal fine necessarie.

In detta ipotesi, il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria all'uso delle attrezzature speciali, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché apposita dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o il suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio delle attrezzature particolari devono avvenire nel più breve tempo possibile, entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per proprie attività tipiche. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve darne comunicazione al comune, o al suo

concessionario, al fine di consentire la verifica ispettiva sulle condizioni dell'impianto.

Articolo 11

Tariffe d'uso

La giunta comunale stabilisce, con proprio atto, le eventuali tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- 1) campo di calcetto comunale, con relativi servizi ed impianti annessi;
- 2) palestra-locale polivalente, con spogliatoi annessi.

L'importo da corrispondere da parte di ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al soggetto gestore, rappresentato dall'amministrazione comunale stessa, o da altro soggetto diverso, individuato dalla giunta comunale secondo le previsioni del TITOLO II, articoli 14 e seguenti, del presente regolamento.

Articolo 12

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- scuole materne, elementari e medie del comune di [Paterno Calabro](#);
- associazioni sportive e di diversa natura che organizzino attività sportive e non, purché in forma totalmente gratuita.

Articolo 13

Penalità

Comportano la sospensione e/o la revoca della concessione annua le seguenti infrazioni:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
- la ripetuta violazione delle disposizioni sul corretto uso dell'impianto sportivo e, più in generale, le norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente al legale rappresentante della società concessionaria, oppure al singolo cittadino che abbia richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale, alla stessa stregua del *fideiussore*, di cui all'articolo 1938 del codice civile.

Compete in ogni caso all'amministrazione comunale, o al suo concessionario, la più ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature, al fine di accertare la scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché del rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori azioni a salvaguardia di ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e dei suoi accessori debbono ottemperare immediatamente e, comunque non oltre cinque giorni, alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi, sia alle persone, che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE

Articolo 14

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;

- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Soggetti privati abilitati all'insegnamento della ginnastica;
- f) Associazioni del tempo libero, per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative;
- g) Cooperative o altre società private.

L'affidamento avviene in via preferenziale ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c), secondo le modalità e le procedure previste dalle vigenti disposizioni .

Articolo 15

Criteri per l'affidamento in gestione

L'eventuale affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali avviene sulla base dei seguenti presupposti, criteri e limiti:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai diversi soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di affidamento, a garanzia della necessaria pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio e nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli

anziani, e di eventuali ulteriori parametri, da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale;

- selezione da effettuarsi sulla base di progetti;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire, o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- garanzia di compatibilità delle eventuali attività ricreative, sociali e di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
- Adesione piena e incondizionata al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del soggetto gestore dell'impianto sportivo, stipula con l'affidatario un apposito contratto-convenzione, contenente le regole, i criteri e le norme vincolanti per l'uso dell'impianto, nonché le condizioni giuridiche ed economiche poste alla base della gestione.

Articolo 16

Gestione

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione da stipulare con il gestore il diritto a disporre di un numero di giornate, nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

I concessionari sono tenuti, di regola, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione per la gestione dell'impianto sportivo, quali l'acqua, il gas e l'energia elettrica. Non è data alcuna facoltà all'Amministrazione comunale di stabilire diversi criteri di ripartizione delle spese nella convenzione di affidamento dell'impianto sportivo.

Il responsabile del competente servizio provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa, relativo all'impianto oggetto della concessione.

Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria per cui l'impianto è

stato realizzato ossia: calcetto, palla a volo, palla a mano, tennis, palla canestro e comunque tutte le discipline che non prevedono l'installazioni di particolari attrezzature che possano in qualche modo danneggiare o modificare la struttura dell'impianto e comunque tutte quelle attività che verranno stabilite nella convenzione.

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di far pagare ai soggetti che usufruiscono dell'impianto il corrispettivo per l'uso, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale, senza imporre alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune, sulla base di ciò che sarà indicato nella relativa delibera della Giunta.

Articolo 17

Manutenzione ordinaria

I concessionari, individuati sulla scorta dei criteri di cui al precedente articolo 15, sono tenuti in via esclusiva ed a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concesse, nonché del manto erboso del campo e delle aree a verde, ove esistenti. Per interventi più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne, o di particolari attrezzature, sarà l'amministrazione comunale che interverrà direttamente.

Articolo 18

Manutenzione straordinaria

L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20/60 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 19

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni di beni e/o attrezzature, rese necessarie dalle esigenze dell'uso, o della gestione, devono essere presi specifici accordi, volta per volta.

Articolo 20

Revoca e diritto all'informazione

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 21

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni norma e disposizione di legge e/o regolamento stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere alle autorità ed agli organi competenti.

Il concessionario risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà, da parte del pubblico che intervenga alla

manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche soltanto in caso di allenamento aperto al pubblico.

Articolo 22

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione, se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto stabilito dal competente regolamento, nonché qualsiasi eventuale ulteriore tributo.

Articolo 23

Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale, interno o esterno, volontario o professionale, purché in regola con le normative vigenti in materia, per ciascuna posizione.

Il Concessionario deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, deve espressamente sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità sia verso gli interessati, sia verso altri soggetti, in ordine alla corresponsione di eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, dei relativi contributi ed oneri sociali, nonché delle assicurazioni obbligatorie sul personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa, con idonea compagnia e/o istituto d'assicurazione, al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto della concessione.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente

regolamento s'intendono pertanto abrogate.

Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e, previo riscontro della mancata presentazione di reclami e/o opposizioni da parte di chi vi abbia diritto o interesse, entrerà in vigore alla scadenza della suddetta pubblicazione.